

AUTOMOBILE CLUB ISERNIA

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL'APERTURA E CHIUSURA DELLE DELEGAZIONI DELL'AUTOMOBILE CLUB

(Approvato con Delibera Presidenziale del 23 dicembre 2014)

Principi generali

Il presente Regolamento viene emanato in attuazione delle disposizioni di prevenzione dei fenomeni corruttivi stabilite dal Piano Triennale di Prevenzione di Prevenzione della Corruzione dell'automobile Club 2014-2016, approvato dal Consiglio Direttivo con delibera 27 Marzo 2014.

Le Delegazioni dell'Automobile Club rappresentano la rete per la promozione e lo sviluppo associativo e per l'erogazione dei servizi e dei prodotti del gruppo ACI destinati ai Soci ed all'utenza in generale, ai sensi del Regolamento Interno della Federazione ACI, approvato dal Consiglio Generale del 15 ottobre 2009.

L'Automobile Club promuove lo sviluppo delle Delegazioni quali punti in grado di erogare tutti i servizi predisposti dalla Federazione ACI e dell'Automobile Club, secondo standard di elevata qualità.

In tal senso, se l'autorizzazione all'esercizio all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ex lege 264/1991 costituisce requisito essenziale per l'affiliazione commerciale all'Ente, le Delegazioni possono svolgere le funzioni di Sportello Telematico dell'Automobilista (D.P.R. 358/2000) al fine di assicurare la contestualità nello svolgimento delle pratiche auto.

Inoltre, costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione della Delegazione la prestazione del servizio di scuola guida secondo il "Metodo ACI" con affiliazione al *NetworkReady2Go* e la svolgimento di attività assicurativa per la SARA Assicurazioni – Compagnia Ufficiale dell'ACI.

L'apertura di una Delegazione e la scelta sulla sua ubicazione geografica, in quanto afferenti al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Automobile Club, sono rimessi alla discrezionalità dell'Ente. Pertanto, la priorità nella presentazione dell'istanza o la scelta di una specifica ubicazione, pur se non coperta da Delegazioni, non possono costituire in capo al richiedente alcuna pretesa.

Le decisioni sull'apertura, sul trasferimento e sulla chiusura delle Delegazioni dell'Automobile Club, fatti salvi i casi di comprovata urgenza, sono rimesse alla decisione insindacabile del Consiglio Direttivo dell'Ente.

Art. 1

Istanza di affiliazione all'Automobile Club – Contenuto ed allegati

1. Il procedimento di apertura della Delegazione ha avvio con la presentazione di una domanda di affiliazione commerciale rivolta al Direttore o al Presidente dell'Automobile Club.
2. L'istanza deve contenere gli elementi necessari per consentire la valutazione della idoneità professionale ed il possesso, in capo al richiedente, delle capacità professionali in grado di garantire i livelli di

- servizio al pubblico, nonché l'incremento della compagine associativa ed il raggiungimento dei fini istituzionali rispondenti alla tradizione dell'ACI.
3. Nell'istanza il richiedente, in quanto titolare dell'impresa di consulenza, deve dichiarare:
 - a. nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale;
 - b. in caso di Società, denominazione o ragione sociale, sede, codice fiscale, generalità e poteri degli amministratori e dei soci;
 - c. il possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 3 e 5, legge 8 agosto 1991, n. 264;
 - d. la località e l'indirizzo ove si intende avviare la delegazione;
 - e. il possesso di ulteriori abilitazioni o titoli preferenziali ai sensi e per gli effetti del successivo art. 2;
 4. Alla domanda devono essere allegati:
 - a. copia di un documento di riconoscimento o di identità valido del richiedente e, ove necessario, del preposto e del legale rappresentante;
 - b. copia dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza sui mezzi di trasporto di cui all'art. 5, legge 8 agosto 1991, n. 264 in capo ai soggetti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, legge 264/1991;
 - c. in caso di Società, copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - d. in caso di Società, copia del certificato di iscrizione alla CC.I.AA.;
 - e. certificato di attribuzione di partita IVA;
 - f. copia del certificato del casellario giudiziario e di carichi pendenti in capo
 - g. copia del certificato antimafia in capo al richiedente e, in caso di Società, di tutti i soci ed amministratori.
 5. In esito alla presentazione della domanda, l'Automobile Club comunica al richiedente l'acquisizione della stessa al protocollo dell'Ente e l'avvio del procedimento di valutazione, richiedendo, in caso di incompletezza, gli elementi integrativi necessari.
 6. L'istanza si intende validamente presentata alla data in cui tutte le informazioni e gli allegati previsti nel presente articolo siano stati presentati all'Ente.

Art. 2 Titoli preferenziali

1. Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione della Delegazione:
 - lo svolgimento, presso i locali dell'Agenzia, del servizio di scuola guida o il possesso dei titoli necessari, ove questi siano accompagnati dalla richiesta di affiliare l'autoscuola al *Network ACI Ready2Go*, contestualmente alla Delegazione;
 - il possesso dei titoli necessari per lo svolgimento dell'attività assicurativa e la disponibilità a distribuire i prodotti della SARA Assicurazioni – Compagnia Ufficiale dell'ACI, fermo restando il benessere della Compagnia.

Art. 3 Verifica territoriale

1. A seguito di ricezione dell'istanza validamente presentata, l'Ente svolge, anche avvalendosi della Direzione Sviluppo Commerciale Rete ACI, le opportune verifiche territoriali al fine di reperire elementi valutativi sulla

- collocazione geografica della Delegazione e sulle caratteristiche socio-economiche del territorio.
2. L'Ente può inoltre condurre colloqui con il richiedente allo scopo di ottenere ulteriori elementi per la valutazione dell'istanza, anche riferiti al progetto imprenditoriale di sviluppo, in sinergia con le politiche dell'Ente.
 3. Terminata l'istruttoria, l'istanza e gli ulteriori elementi di valutazione sono raccolti dal Direttore dell'Ente per la successiva trasmissione al Consiglio Direttivo.

Art. 4

Valutazioni del Consiglio Direttivo per l'apertura di nuove Delegazioni, la variazione di assetti societari e il trasferimento

1. Stante la stretta attinenza con le funzioni istituzionali dell'Ente, il Consiglio gode di ampia discrezionalità nelle determinazioni sull'apertura di nuove Delegazioni, che vengono adottate sulla base di una libera valutazione complessiva di opportunità.
2. Ai fini dell'affiliazione all'Automobile Club di un nuovo punto di servizio, costituiscono comunque elementi obbligatori di valutazione:
 - la completezza della documentazione presentata nell'istanza e la piena regolarità della stessa;
 - l'esistenza di titoli preferenziali di cui all'art. 2;
 - l'idoneità dei locali proposti per l'avvio della Delegazione e la loro collocazione geografica;
 - la distanza della sede richiesta da altre Delegazioni, valutata sulla base delle potenzialità territoriali di vendita, della popolazione residente e delle *performance* delle Delegazioni limitrofe (categoria di appartenenza e numero di soci prodotti), nei limiti previsti dall'art. 6;
 - il progetto imprenditoriale, sulla base di elementi quali, a titolo di esempio, i servizi erogabili, il personale previsto e il *know-how* detenuto.
3. In caso di pluralità di domande afferenti alla medesima area territoriale il Consiglio conduce una valutazione comparativa di carattere qualitativo, a prescindere dalla data di presentazione della domanda.
4. Costituisce elemento ostativo all'apertura di una delegazione la circostanza che il richiedente o, in caso di società, uno dei soci abbia in passato gestito una Delegazione, individualmente o in forma societaria, che si sia resa responsabile di irregolarità, scarse *performance* o il cui contratto sia stato concluso per uno dei motivi di risoluzione previsti dal contratto di affiliazione commerciale.
5. Fatta salva diversa valutazione del Consiglio, un medesimo titolare, non può gestire più di una delegazione dell'Automobile Club in qualità di titolare o partecipante, a qualsiasi titolo, alla Società richiedente.
6. Se la Delegazione è costituita in forma societaria, la variazione del responsabile di cui all'art. 3, legge 264/1991 comporta l'aggiornamento dell'autorizzazione. In tali casi, nell'istanza rivolta all'Ente ex art. 1, il richiedente può limitare la presentazione dei soli documenti oggetto di variazione.
7. Il Consiglio è competente a deliberare i casi di trasferimento di Delegazioni, fatti salvi i casi in cui il trasferimento è operato in locali ubicati entro 200 metri di distanza stradale, di competenza del Direttore. In ogni caso, il richiedente è tenuto ad indicare il nuovo indirizzo ed a presentare la planimetria di cui all'art. 1, comma 3, lettera e).

8. Il Consiglio può individuare territori in cui si renda opportuna la presenza di una Delegazione, richiedendo alla Direzione di ricercare agenzie interessate ad avanzare istanza di affiliazione all'Ente.
9. In caso di variazione dell'assetto societario o di ripresentazione della domanda, l'interessato può prescindere dal presentare la documentazione di cui all'art. 1 per gli elementi non oggetto di variazione.

Art. 5

Distanza minima tra le Delegazioni e incompatibilità

1. Ai fini della valutazione di apertura di una nuova Delegazione o di trasferimento, la nuova sede deve essere ordinariamente ubicata ad una distanza minima stradale, rispetto alla Delegazione più vicina, pari a:
 - 4,0 km nel caso in cui entrambe le delegazioni siano ubicate all'interno dello stesso Comune
 - 8,0 km nel caso in cui entrambe le delegazioni siano ubicate in comuni diversi
2. La distanza minima può essere ridotta o estesa, a giudizio insindacabile del Consiglio, allorché il numero di abitanti, la conformazione stradale o altre caratteristiche ne rendano opportuna la deroga.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano applicazione nel caso in cui la delegazione più vicina non assicuri il rispetto di livelli di servizio o adeguate *performance* in termini di produzione associativa.

Art. 6

Valutazioni del Consiglio Direttivo per la chiusura di Delegazioni

1. Fatti salvi i motivi di risoluzione anticipata previsti dal contratto di affiliazione commerciale o la commissione di gravi irregolarità od illeciti, la cui valutazione è rimessa agli stessi Organi dell'Ente su impulso del Direttore, il Consiglio è competente a deliberare la chiusura delle Delegazioni nei casi di:
 - ripetuta omissione della partecipazione della Delegazione alle sessioni formative previste per il personale dall'Automobile Club, anche sulla base dell'art. 10, comma 3 del Regolamento Interno della Federazione;
 - nel caso di rilevante scostamento dagli obiettivi di sviluppo della compagine associativa e degli altri servizi e prodotti a carattere nazionale, anche sulla base dell'art. 11, comma 3 e 4 del Regolamento Interno della Federazione;
 - in caso di mancato rispetto degli standard di servizio, quali l'interruzione o la ripetuta sospensione del servizio di Sportello Telematico dell'Automobilista (S.T.A.), di riscossione o assistenza in materia di tasse automobilistiche o la presentazione all'Ente di reclami da parte degli utenti nei confronti della Delegazione.

Art. 7
Provvedimenti del Consiglio Direttivo

1. In relazione alle istanze di apertura della Delegazione, il Consiglio adotta i seguenti provvedimenti:
 - a) accoglimento;
 - b) rigetto;
 - c) rinvio della valutazione.
2. L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunicato senza ritardo al richiedente.
3. In caso di accoglimento, il richiedente è informato dell'obbligo di sottoscrivere il contratto di affiliazione commerciale entro un termine di decadenza massimo di 60 giorni dalla data di comunicazione, previa presentazione dei seguenti documenti e ferma restando la loro regolarità:
 - a. copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 3, legge 8 agosto 1991, n. 264;
 - b. planimetria dei locali ove si intende svolgere l'attività di Delegazione.
4. In caso di rigetto, la domanda viene archiviata. Essa può essere ripresentata dall'interessato, fatti salvi i casi di rifiuto per assenza dei requisiti morali, che costituisce causa di irricevibilità.
5. Il Consiglio può rinviare l'esame di una richiesta, disponendo la raccolta d'ufficio di ulteriori elementi.

Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
2. Coloro che, alla data di entrata in vigore, hanno presentato istanza di apertura sono informati delle disposizioni del presente Regolamento al fine di integrare opportunamente la richiesta. Possono essere fatte salve le richieste già all'esame.
3. Le autorizzazioni disposte dal Consiglio alla data di entrata in vigore, cui non ha fatto seguito la sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale entro 60 giorni, sono annullate.